PROROGA AL 31 DICEMBRE 1953 DEI CONTRATTI DI APPALTO ESATTORIALI, CONFERMA IN CARICA DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IL DECENNIO 1954-1963 E MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI

Art. 12

La meccanizzazione dei ruoli e' effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dall'Amministrazione finanziaria e puo' da questa essere affidata in concessione a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto del Consorzio. Alla concessione del servizio ed all'approvazione (della relativa convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede con proprio decreto il Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 19 luglio 1952, non più in vigore dal 1 marzo 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali
Estremi	Legge 13 giugno 1952, n. 693
Titolo	II — Meccanizzazione dei ruoli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-al-31-dicembre-1953-dei-contratti-di-appalto-esattoriali/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it